



COMUNE DI USSITA

Piazza XI Febbraio, 5

62039 USSITA (MC)

Tel. 0737/971211 Fax 0737/99643

C.F. 81001810431

Posta elettronica: info@comune.ussita.mc.it

SISMA 2016

REGOLAMENTO DI USO DELLE STRUTTURE ABITATIVE DI EMERGENZA (SAE) E DELLE PARTI COMUNI

(Approvato con delibera del Commissario straordinario, assunta con i poteri del Consiglio comunale, n. 4 del 23.10.2019)

Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso delle Strutture Abitative di Emergenza (SAE), in qualunque tempo e modo assegnate, per il Comune di Ussita. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono integrazione di quanto già stabilito nei verbali di assegnazione.
2. La consegna delle SAE è effettuata "chiavi in mano", ossia comprendente di tutti gli arredi, i complementi d'arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera pronta per l'uso e/o il suo esercizio.
3. I suddetti alloggi assolvono alla funzione di residenza di emergenza degli assegnatari, a seguito degli eventi sismici del 2016.
4. Per assegnatario, salvo diversa precisazione, si intende l'intero nucleo familiare assegnatario della SAE, costituito dai seguenti componenti: il richiedente la SAE, le persone comprese nel suo nucleo familiare all'atto della presentazione dell'istanza, ivi incluse le persone che hanno ottenuto il ricongiungimento con il nucleo familiare del richiedente a cui è stata assegnata la SAE, nonché i lavoratori con compiti di assistenza (ad es. badanti) inclusi nel nucleo familiare. Le variazioni dei componenti del nucleo familiare assegnatario della SAE dovranno essere comunicate al Comune di Ussita secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
5. Gli assegnatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente Regolamento;

Art. 2 Obblighi dell'assegnatario

COMUNE DI USSITA

1. Le SAE, in quanto dimora abituale d'emergenza, sono assegnate per essere adibite ad uso esclusivo di abitazione dell'assegnatario e del suo nucleo familiare. Non sono ammesse in alcun modo la locazione, in tutto in parte, o la cessione dell'uso a terzi a qualsiasi titolo oppure la mutazione della destinazione d'uso.
2. Gli occupanti le SAE:
 - a. sono obbligati a mantenere il decoro e la pulizia delle parti esterne ed attigue l'unità immobiliare assegnata (sfalcio erba, sgombero neve, raccolta rifiuti, ecc.);
 - b. devono mantenere la SAE e le sue pertinenze in modo tale da garantirne l'igiene ed il decoro;
 - c. sono tenuti a rispettare gli orari di silenzio, nei fabbricati e nelle aree esterne, dalle ore 14:00 alle 16:00 e dalle 24:00 alle 8:00;
 - d. devono provvedere per gli impianti termici individuali, a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, in particolar modo, a tenere aggiornato il libretto d'impianto e a riconsegnarlo al Comune in occasione del rilascio della SAE;
 - e. devono segnalare tempestivamente al Comune, essendone a conoscenza, le eventuali situazioni di pericolo o di danno temuto alla SAE o ad alcune parti di essa, per consentire un pronto ed efficace intervento, al fine di scongiurare pericoli a persone e cose;
 - f. devono utilizzare correttamente gli spazi comuni secondo la loro destinazione, consentendo agli altri assegnatari di farne parimenti utilizzo;
 - g. devono parcheggiare i veicoli, motocicli e biciclette negli appositi spazi assegnati. I veicoli parcheggiati devono essere regolarmente immatricolati e assicurati;
 - h. devono svolgere le attività ricreative esclusivamente negli spazi e nei luoghi ad esse riservati;
 - i. devono sorvegliare con cura i minori affinché non abbiano a recare danni o disturbi.

Art. 3 Divieti

1. È fatto divieto agli occupanti le SAE:
 - a. destinare al proprio uso particolare qualsiasi spazio comune, occupandolo con mobili ed altri oggetti o comunque impedirne o limitarne l'uso da parte degli altri assegnatari;

COMUNE DI USSITA

- b. esercitare attività o mestieri che risultano rumorosi, pericolosi o che comunque rechino disturbo agli altri occupanti o terzi in genere;
- c. esporre senza efficace riparo da cadute accidentali, vasi di fiori o altro sui davanzali delle finestre che affaccino sugli spazi comuni;
- d. depositare immondizia al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- e. circolare con mezzi motorizzati o parcheggiare all'interno dei luoghi non adibiti espressamente a tale scopo;
- f. lavare veicoli negli spazi comuni;
- g. effettuare iscrizioni o affissioni sulle facciate delle strutture fatte salve le comunicazioni da affiggersi nelle bacheche eventualmente installate;
- h. tenere comportamenti non idonei con la tranquillità e il decoro delle strutture e dei suoi occupanti o comunque contrari alle norme di legge.

Art. 4 Uso spazi in dotazione delle SAE

1. Gli spazi esterni, a servizio di ogni singola SAE, possono intendersi individuabili nel fronte e retro della SAE stessa, nel limite della sua sagoma.
2. L'uso di stendini e la stenditura della biancheria sono consentiti nello spazio di pertinenza posteriore all'ingresso SAE.
3. Ciascun assegnatario può servirsi degli spazi esterni della propria SAE, siano essi pavimentati o no, purché non ne alteri lo stato. Sono ammessi prati, fioriere, piante decorative in genere. La collocazione di detti ornamenti nelle pertinenze non deve arrecare alcun tipo di rischio o danno agli altri assegnatari e non deve restringere il libero passaggio verso le altre SAE.

Art. 5 Animali da compagnia

1. È ammessa, nei limiti e nelle forme di legge, la presenza di animali di compagnia esclusivamente all'interno della SAE e nello spazio di pertinenza ad essa assegnato, in modo tale da non arrecare disturbo o danno all'alloggio o a terzi e comunque da non pregiudicare l'igiene e la salute collettiva.
2. È disposto l'obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l'obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane raccogliergli le feci con strumenti idonei.

COMUNE DI USSITA

Art. 6 Parcheggi per auto

1. Ad ogni casetta è assegnato un unico posto auto ad uso esclusivo del nucleo familiare assegnatario dell'abitazione.
2. Gli eventuali posteggi eccedenti rispetto al numero delle casette, potranno essere destinati a favorire le esigenze di parcheggio degli ospiti, anche mediante la previsione di una sosta a tempo.

Art. 7 Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme generali e di settore emanate a seguito degli eventi sismici del 2016.
2. Il presente regolamento si intende automaticamente modificato in forza di disposizioni di legge che dovessero sopravvenire dopo la sua approvazione.
3. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta efficacia della delibera di approvazione.